



**PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 152 - *SEXIES* E
SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

INDICE

Articolo	Pagina
1. FINALITÀ.....	3
2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	3
3. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	5
4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'	5
5. MODALITA' DI COMUNICAZIONE	6
6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE (" <i>BLOCKING PERIODS</i> ")	6
7. SOGGETTO PREPOSTO	6
8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI	6
9. EFFICACIA E SANZIONI	7
ALLEGATO 1	8

1. FINALITA'

- 1.1 Il presente documento contiene la procedura volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione delle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di IW Bank S.p.A. ("IW Bank" o la "**Società**") o di strumenti finanziari a queste collegati (le "**Operazioni**") compiute dai soggetti cd "rilevanti" e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti dall'articolo 114 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**D.Lgs. 58/98**") e dall'articolo 152 - *sexies* del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").
- 1.2 Ai fini del presente documento sono, invece, escluse dall'obbligo di comunicazione: (i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno, fermo restando che per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; (ii) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante (come di seguito definito) e le Persone Strettamente Legate ad esso (come di seguito definito) e; (iii) le Operazioni effettuate da IW Bank e da società da essa controllate, ove applicabile.
- 1.3 Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, IW Bank è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti e, questi ultimi alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente documento.
- 1.4 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelli inerenti agli abusi di mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 2.1 Ai sensi degli articoli 114, comma 7, del D.Lgs. 58/98 e 152 - *sexies*, lettera c), del Regolamento Emittenti sono definiti soggetti rilevanti ("**Soggetti Rilevanti**"):
- (i) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di un emittente quotato;
 - (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di un emittente quotato;
 - (iii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotata, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- (iv) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Ai fini di quanto indicato al precedente 2.1(ii), si precisa che per informazioni privilegiate di cui all'articolo 181, primo comma, del D.Lgs. 58/98, si intendono le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, l'emittente quotata e le società controllate e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2.2 Ai sensi dell'articolo 152 - *sexies*, lettera d), del Regolamento Emittenti sono definite persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate**"):

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una dei soggetti di cui al precedente punto 2.2 (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui al precedente punto 2.2 (i);
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al precedente punto 2.2 (i);
- (v) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti indicati al precedente punto 2.2 (i).

3. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI**

- 3.1 I Soggetti Rilevanti, ad eccezione di quelli indicati al punto 2.1(iv), comunicano alla Società e a Consob le Operazioni compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
- 3.2 I Soggetti Rilevanti indicati al precedente punto 2.1(iv) comunicano le Operazioni compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate a Consob e le pubblicano con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2, del Regolamento Emittenti¹ entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 3.3 Ai fini del presente documento, i Soggetti Rilevanti devono rendere note alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime devono, a loro volta, tramite i Soggetti Rilevanti, adempiere agli obblighi di comunicazione.
- 3.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

4. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'**

- 4.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente 3.1, la Società pubblica le informazioni in esse contenute ai sensi dell'articolo 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti² entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
- 4.2 La Società può effettuare le comunicazioni a Consob di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, per conto dei soggetti a ciò tenuti, secondo le modalità ed i termini ivi indicati.
- 4.3 La comunicazione al pubblico indicata al punto 3.2 può anche essere effettuata dalla Società, per conto dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto 2.1(iv) tenuti ad effettuarla, a condizione che, previo accordo, questi ultimi inviino le informazioni indicate al precedente punto 3.2 entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. In tal caso la Società pubblica con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti³ dette informazioni, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le stesse.
- 4.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

¹ La pubblicazione avviene tramite un comunicato che viene inviato a Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa.

² La pubblicazione avviene tramite un comunicato che viene inviato a Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmesso anche a Consob.

³ La pubblicazione avviene tramite un comunicato che viene inviato a Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmesso anche a Consob.

5. MODALITA' DI COMUNICAZIONE

5.1 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un fax o di un messaggio di posta elettronica al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 7. Il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ⁴a tali fini sono i seguenti:

5.2 Email: e.petrocelli@iwbank.it; l.irsonti@iwbank.it; legal-compliance@iwbank.it

5.3 Fax : 02.74874987

5.4 Le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società a Consob sono effettuate tramite fax al numero 06/8477612 ovvero messaggio di posta elettronica all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT, salva la possibilità per la Consob di individuare ulteriori modalità di comunicazione. Le comunicazioni possono altresì essere effettuate mediante utilizzo del sistema telematico *Network Information System* ("**NIS**").

5.5 Le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società al pubblico sono effettuate tramite l'invio alle agenzie di stampa e a Borsa Italiana S.p.A. ovvero mediante utilizzo del NIS.

6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("**BLOCKING PERIODS**")

Ai Soggetti Rilevanti, ad eccezione di quelli indicati al punto 2.1 (iv), è fatto divieto di effettuare - direttamente o per interposta persona - Operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegate nei 15 giorni di calendario precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti alle limitazioni: gli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock options*, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.

7. SOGGETTO PREPOSTO

Il Soggetto Preposto viene individuato dalla Società nella persona di Emilia Petrocelli, responsabile del Servizio Legale; in sua assenza o impedimento le funzioni saranno assunte da Lieta Irsonti, responsabile del Servizio Consulenza Legale.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni al presente documento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

⁴ Eventuali comunicazioni devono essere inviate a tutti gli indirizzi email riportati.

9. **EFFICACIA E SANZIONI**

9.1 Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di IW Bank in data 15 febbraio 2007, ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie IW Bank sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (23 maggio 2007).

9.2 **In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente documento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 (cinquemila/00) a Euro 500.000 (cinquecentomila/00) nei confronti dei responsabili.**

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti / delle Persone Strettamente Legate e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni del documento predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti.
